

Via Diocleziano, 107 - 80125 Napoli
 Tel. 081.19566613 - Fax. 081.7618640
 www.newgreen.it

cogein energy



REGIONE PUGLIA

Comune principale impianto



COMUNE DI ACQUAVIVA
 DELLE FONTI
 PROVINCIA DI BARI


Opere connesse

	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE PROVINCIA DI BARI		COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE PROVINCIA DI BARI
	COMUNE DI LATERZA PROVINCIA DI TARANTO		COMUNE DI CASTELLANETA PROVINCIA DI TARANTO



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA, AI SENSI DEL D.LGS N. 387 DEL 2003, COMPOSTO DA N° 12 AEREOGENERATORI, PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 72 MW, SITO NEL COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) E OPERE CONNESSE NEI COMUNI DI GIOIA DEL COLLE (BA), SANTERAMO IN COLLE (BA), LATERZA (TA) E CASTELLANETA (TA)

COD.REG.	DESCRIZIONE
<input type="text"/>	Studio di inserimento urbanistico
COD. INT.	
Elab.36	



REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	REVISIONE
ing. Marco Giugliano ing. Giuliana Faella	ing. Giuliana Faella ing. Federica Mallozzi dott. Rino Castaldo	ing. Giuseppe De Masi	Rev.0
			DATA
			06/2021

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	2
3. VERIFICA DI COERENZA CON LO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA	3
4. CONCLUSIONE	7

1. PREMESSA

La presente relazione descrive l'inserimento urbanistico del progetto per la realizzazione di un parco eolico proposto dalla società COGEIN ENERGY s.r.l. con sede a Napoli Via Diocleziano, n.107. E' stata redatta in conformità a quanto previsto dalla Determinazione del Dirigente Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo del 03/01/2011 n.1 'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 – DGR n. 3029 del 30/12/2010 – Approvazione delle istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica e delle Linee Guida Procedura Telematica', punto 4.2.8 dell'Allegato Tecnico A 'Rilievi plano altimetrici e studio di inserimento urbanistico del progetto definitivo'.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La Wind Farm è ubicata nel Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), in particolare nella porzione sud, alle località "Monticello", "Masseria Camiciaretta", "Masseria Bianco", "Masseria Serini" e "Masseria D'Addabbo". Le opere elettriche ad essa connesse percorrono, oltre il comune di Acquaviva delle Fonti, anche i comuni di Gioia del Colle (BA), Santeramo in Colle (BA), Laterza (TA) e Castellaneta (TA), dove è situata la stazione di trasformazione 150/380kV di Terna. Il layout è stato progettato per massimizzare i benefici derivati dall'utilizzo ai fini energetici della risorsa eolica e, contemporaneamente, per minimizzare i possibili impatti ambientali.

Il sito interessato dalle opere di progetto è posto a una quota media compresa tra 350 m s.l.m. e 400 m s.l.m..

Di seguito si riportano le coordinate degli aerogeneratori di progetto (Tabella 1) e le relative quote ortometriche e altitudini rilevate in sito, con posizione su catastale (Tabella 2).

PIAZZOLA	UTM WGS84 EST	UTM WGS84 NORD	LATITUDINE	LONGITUDINE
H1	653388,617	4523612,302	40° 50' 57",1786	16° 49' 10",7935
H2	653426,446	4522141,931	40° 50' 09",4922	16° 49' 11",1042
H3	654633,398	4523080,668	40° 50' 39",1200	16° 50' 03",4400
H4	655042,493	4523565,306	40° 50' 54",5300	16° 50' 21",3300
H5	655404,973	4523244,434	40° 50' 43",8876	16° 50' 36",5338
H6	653684,877	4521429,68	40° 49' 46",2309	16° 49' 21",5011
H7	654041,883	4521019,475	40° 49' 32",6934	16° 49' 36",3710
H8	654201,995	4521800,003	40° 49' 57",8853	16° 49' 43",8985
H9	654878,018	4521902,008	40° 50' 00",7332	16° 50' 12",8396

H10	654715,926	4521251,984	40° 49' 39",7735	16° 50' 05",3411
H11	655144,341	4521486,374	40° 49' 47",0797	16° 50' 23",8327
H12	655736,117	4521580,217	40° 49' 49",7179	16° 50' 49",1704

Tabella 1-Coordinate WTG di progetto

PIAZZOLA	QUOTA ORTOMETRICA	ALTITUDINE	CATASTALE
H1	375,759	421,92	F84 PLLA 31
H2	392,964	439,195	F93 PLLA 42
H3	362,207	408,414	F85 PLLA 181
H4	352,969	399,051	F86 PLLA 12
H5	354,056	400,094	F86 PLLA 16
H6	401,888	448,136	F93 PLLA 116
H7	395,133	441,376	F93 PLLA 571
H8	376,534	422,727	F93 PLLA 366
H9	367,214	413,355	F94 PLLA 14
H10	374,418	420,603	F101 PLLA 108
H11	370,008	416,151	F102 PLLA 43
H12	363,052	409,15	F94 PLLA 265

Tabella 2-Quote e catastale WTG di progetto

3. VERIFICA DI COERENZA CON LO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Il Comune di Acquaviva della Fonti ha approvato, con DGR n. 805 del 03/05/2011 pubblicato sul BURP n. 79 del 20/05/2011, il Piano Regolatore Generale (PRG) e relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA) per la pianificazione urbanistica a livello comunale.

Il PRG risulta essere adeguato al non più vigente PUTT/p (Piano Urbanistico Territoriale del Paesaggio), essendo stato quest'ultimo sostituito dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015 e successivamente aggiornato come disposto dalla delibera n. 240 del 08/03/2016.

L'**art. 100 c.1)** delle Norme tecniche di Attuazione del **PPTR** specifica che: *“i Comuni per i quali, alla data di approvazione del PPTR, si sia concluso favorevolmente il procedimento di adeguamento rispetto al previgente PUTT/P, avrebbero dovuto accertare e dichiarare la conformità al PPTR con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da trasmettere alla Regione e al Ministero entro 120 giorni dall'approvazione del PPTR”*.

Per il comune di Acquaviva delle Fonti, la mancata trasmissione della deliberazione consiliare nel termine indicato, ha determinato il conseguente obbligo dell'attivazione delle procedure di adeguamento previste dall'**art. 97** delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del **PPTR**.

Quest'ultimo definisce i termini e il procedimento per l'adeguamento dei piani urbanistici comunali alle previsioni del PPTR. Tale adeguamento sarebbe dovuto avvenire entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Trascorso un anno dall'entrata in vigore del PPTR, cessano di avere efficacia le disposizioni transitorie contenute nell'**art. 106**, le quali rimandano ai termini previsti dall'**art. 97** delle NTA per l'adeguamento al **PPTR**.

In particolare, l'**art. 106 comma 3** delle NTA del PPTR, stabilisce che: *“Nelle more della valutazione di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al PPTR di cui all'art.100, ovvero all'adeguamento ai sensi dell'art. 97 delle presenti norme, sono fatti salvi, in quanto verificati rispetto agli strati conoscitivi contenuti nella 'Proposta di PPTR', di cui alla D.G.R. n.1 dell'11/01/2010: a) le varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici generali approvate ex art. 5.06 del PUTT/P dopo l'11 gennaio 2010”*.

In definitiva, così come ai sensi dell'**art. 98 bis ultimo comma** delle NTA del **PPTR**, trascorso un anno dall'entrata in vigore del PPTR stesso, hanno cessato di avere efficacia le disposizioni transitorie contenute al comma **3** dell'**art. 106** delle medesime NTA.

Tale per cui, decorso infruttuosamente il termine di un anno, dall'entrata in vigore del PPTR, per l'adeguamento del PRG, le varianti di adeguamento al PUTT/p restano prive di qualsiasi efficacia, ai sensi e per gli effetti dell'**art. 98 bis ultimo comma**, delle stesse NTA del PPTR (principio sancito con Sentenza TAR Puglia Bari Sez. III n. 1309/2019).

In particolare, come precisato nella D..C.C n. 38 del 30.07.2020, il comune di Acquaviva delle Fonti ha stabilito, ai sensi dell'**art. 97** delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, che:

- a) *ai fini edilizi-urbanistici occorre far riferimento al contenuto del PRG approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 805 del 03.05.2011, ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma- della LR n. 56/1980, dando atto dell'inefficacia normativa e prescrittiva di ogni riferimento al PUTT/p contenuto negli elaborati grafici e nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 bis ultimo comma delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR;*
- b) *ai fini paesaggistici occorre far riferimento unicamente al PPTR approvato con delibera di G.R. n. 176 del 16.02.2015 e successive modifiche.*

La porzione di territorio in cui ricade la proposta progettuale, stante le indicazioni e la documentazione fornite dal comune, è una zona classificata come zona agricola E1, zona destinata alla produzione agricola.

Ai sensi del d.lgs. 387/2003 **art. 12 c.7)** risulta che:

Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

Di conseguenza, considerando la normativa sovraordinata, si deduce che sia consentita la realizzazione dell'impianto in progetto in zona agricola.




Figura 1- Stralcio inquadramento area impianto su PRG del comune di Acquaviva delle Fonti

Fermo restando l'art 12 c.7) del d.lgs. 387/2003, al capo IV delle NTA del PRG vengono definiti gli interventi consentiti in tali zone, definite Zone Produttive Primarie, al fine di tutelare l'efficienza delle unità produttive e salvaguardare i suoli irrigui o ad alta e qualificata produttività. Queste aree sono destinate alle attività e agli insediamenti finalizzati allo sviluppo e al recupero del patrimonio produttivo agricolo, forestale, zootecnico. In particolare viene precisato come nelle aree non sottoposte a vincoli di

legge o a particolare tutela e fatte salve le specifiche procedure e limitazioni fissate dalle rispettive leggi vigenti, sono anche consentite attività industriali, connesse e non con l'agricoltura, non realizzabili, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di pubblica sicurezza in prossimità del centro abitato:

- le attività estrattive;
- gli impianti di carattere tecnologico (tra cui le reti di energia);
- i centri di raccolta e stoccaggio provvisorio rifiuti;
- gli impianti per il riciclaggio, per il recupero e la discarica di rifiuti non pericolosi e pericolosi, nel rispetto delle specifiche normative europee, nazionali e regionali.

Tutti gli aerogeneratori con le relative piazzole e la sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT ricadono in Area Agricola ai sensi del vigente PRG di Acquaviva delle Fonti, dove non viene definita una specifica normativa per tale tipologia di Impianti.

Sotto il profilo urbanistico si ritiene in questa sede di dover evidenziare che non vi è comunque incompatibilità con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio, atteso che l'installazione di un parco eolico definisce delle localizzazioni puntuali e consente l'esercizio delle normali attività agricole.

Nelle zone E, vanno inoltre mantenute ove esistenti le recinzioni costituite da muretti di pietra a secco, o muretti di pietra/tufo scialbati. Per l'adeguamento della viabilità esistente vi sarà la rimozione e il ripristino di alcuni muretti a secco, così come specificato nell'elaborato Elab. 5.3 "Relazione Paesaggio Agrario". Non vi saranno aperture all'interno del muro ma solo allargamenti in passaggi già presenti, pertanto la stabilità statica dello stesso non subirà ripercussioni. Non verrà alterato né il prospetto dell'area né la vegetazione spontanea presente. Le operazioni previste ridurranno al minimo lo smottamento del terreno e sarà ripristinato lo stato dei luoghi nel rispetto delle componenti peculiari del paesaggio. Le procedure di ripristino avverrà secondo quanto riportato dalle "**Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia**" del PPTR. Pertanto, verrà rispettata l'originale tipologia costruttiva dei manufatti senza apportare elementi estranei come reti, malta cementizia, ecc. In particolare, nella ricostruzione parziale o totale dei muretti a secco, saranno garantite le loro capacità di drenaggio, operando il ripristino degli stessi senza l'ausilio di mezzi meccanici ed esclusivamente con strumenti manuali. Tali interventi terranno conto delle specificità locali tipologiche dei muretti a secco. In particolare, così come previsto dalle Linee guida, verranno tutelate le seguenti caratteristiche costruttive:

- tipo di pietra;
- pezzatura e forma degli elementi costitutivi, in particolare del cordolo terminale di chiusura, costituito da una serie di conci disposti di traverso e a volte aggettanti (detto "ghirlanda" o "coperta");
- composizione della muratura (nucleo in materiale sciolto, ecc.);
- altezze;
- spessori e inclinazione del "muro a scarpa".

Nel corso delle attività di ripristino, si procederà al loro rimontaggio nel rispetto delle dimensioni originali e ricorrendo all'impiego del materiale pietroso originale che sarà stato debitamente accantonato. In definitiva, i muretti a secco interferiti saranno oggetto di ripristino alle condizioni

originarie al termine della fase di cantiere. L'efficienza del ripristino potrà essere verificata attraverso il materiale tecnico/fotografico acquisito prima della fase operativa.

Il PRG vigente risulta essere uniformato al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) in materia di assetto idrogeologico. Le aree interessate dalle opere in progetto non interferiscono con elementi individuati nell'adeguamento al PAI da PRG.

4. CONCLUSIONE

L'analisi degli strumenti urbanistici interessati dall'intervento progettuale, non evidenzia una diretta incompatibilità tra l'intervento e le previsioni del piano in vigore.

Tutti gli aerogeneratori con le relative piazzole e la sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT ricadono in Area Agricola ai sensi del vigente PRG di Acquaviva delle Fonti, dove non viene definita una specifica normativa per tale tipologia di Impianti.

Sotto il profilo urbanistico si ritiene in questa sede di dover evidenziare che non vi è comunque incompatibilità con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio, atteso che l'installazione di un parco eolico definisce delle localizzazioni puntuali e consente l'esercizio delle normali attività agricole.

Si richiama infine la normativa nazionale, che consente la realizzazione di impianti alimentati da energia rinnovabile in zone riconosciute come agricole dal vigente piano urbanistico comunale, con il D.Lgs. 387/03, che all'**art. 12 comma 7** afferma che "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici".